



N. 2320/2012 R.C.  
N.....Sent.  
N.....Cron.  
N.....Rep.  
Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2320/2012 promossa da :

A.M.I.U. GENOVA SPA (APPELLO) , (C.F. 03818890109) elettivamente domiciliata in Via Roma, 3/2 16121 GENOVA , presso lo studio dell'avv. LOVISOLO ANTONIO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione.

**PARTE ATTRICE**

**CONTRO**

, con il patrocinio dell'avv.  
e elettivamente domiciliato in  
GENOVA presso il difensore

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.7.2012 come da verbali dattiloscritti ivi acclusi da intendersi qui compiutamente richiamati.

**In fatto e in diritto**

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co.2 n.4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18.6.2009 n.69, per la redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La nuova



formulazione dell'art. 132 c.p.c. trova senz'altro applicazione immediata nel presente giudizio in considerazione del disposto dell'art.58 co.2 L.n. 69/09 - entrata in vigore il 4 luglio 2009 - a tenore del quale *"Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge"*.

L'oggetto del contendere nell'odierno procedimento d'appello riguarda l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto-IVA (10% a tariffa agevolata) sulla Tariffa di Igiene Ambientale-TIA riscossa dall'Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana (AMIU GENOVA S.p.A.), quale concessionaria del servizio cittadino di smaltimento e gestione dei rifiuti urbani, a carico del sig. nel periodo 2006-2009: infatti tale utente, sostenendo la non assoggettabilità ad imposizione indiretta della predetta tariffa, avente a sua natura tributaria, ha agito per la ripetizione dell'indebito presso il Giudice di Pace di Genova che, con sentenza 23.7.2011 n. 6573 qui appellata, ha accolto la domanda di ripetizione condannando AMIU alle spese di lite.

Per una più precisa idea circa l'esatta consistenza dell'odierna controversia, va detto che non vi è per nulla corrispondenza fra le minime somme di cui si chiede il rimborso (Euro 80,27 in totale) e la qualità delle articolate e pregevoli difese sviluppate dalle contrapposte difese nel caso oggi in discussione. All'evidenza si tratta di una "sentenza pilota" per il grado di appello nella quale, dopo le difformi risposte ottenute in primo grado da diversi ricorrenti, la parte appellata rappresenta indirettamente una nutrita platea di consumatori-utenti interessati al recupero dell'IVA afferente la tariffa di igiene ambientale riscossa nel decorso quinquennio da AMIU, quale impresa concessionaria del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti cittadini.

L'estrema analiticità delle difese processuali consente di fare ad esse più di un rinvio, limitando il percorso motivazionale ad una esposizione "per punti": grazie alla completa disamina della materia contenuta nelle comparse finali, lo scrivente può concedersi tratti di qualche schematicità nell'affrontare il quarto ed il quinto motivo di impugnazione.

Occorre però muovere delle questioni processuali, perché alla tematica della giurisdizione affrontata e risolta in primo grado si sono



aggiunti profili di inammissibilità dell'impugnazione, eccepiti dalla difesa del convenuto in questo grado di appello.

Ora, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione a dunque la giurisdizione del giudice ordinario a decidere dell'azione di ripetizione promossa dal [redacted] in primo grado, mette conto notare in primo luogo che l'asserito difetto del potere decisionale in capo all'A.G. non è stato riproposto nelle precisazioni delle conclusioni ed in effetti non ha valido fondamento, nella misura in cui si deve sempre considerare che la verifica circa l'esistenza del detto presupposto processuale va condotta sul "petitum sostanziale" e quindi sull'oggetto e sul titolo della pretesa, per come allegati e qualificati dalla parte attrice-ricorrente.

Nel caso specifico, non è il [redacted] ad avere mai promosso una controversia contro l'amministrazione erariale per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto, quindi non viene discussione il rapporto tributario nella sua immediata consistenza e tra le parti immediate dell'obbligazione tributaria, ma piuttosto si discute sull'esistenza dei presupposti per la rivalsa che il concessionario del servizio ha inteso far valere nei confronti di un fruitore di quest'ultimo: una pretesa che non viene elencata nella tassativa definizione delle materie attribuite alla giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie in base al d.p.r. 546 del 1992 e successive modificazioni, per cui non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria.

Nello stesso ordine di idee si muove la sentenza delle Sezioni Unite n. 2064 del 2011, puntualmente richiamata a pag. 14 della conclusionale [redacted], a cui può farsi convinto rinvio.

Quanto alla ritualità dell'odierna impugnazione, non si condividono le eccezioni sviluppate dalla parte appellata sull'asserita acquiescenza ed improcedibilità dell'appello per le seguenti ragioni.

Il [redacted] vorrebbe far discendere una prestata acquiescenza alla sentenza di primo grado dalla comunicazione-stampa pubblicata sul sito Web del concessionario AMIU, nella quale quest'ultima rinvia all'emanazione di apposite disposizioni normative per il rimborso dell'IVA sulla TIA.

Questa presa di posizione non significa minimamente assecondare le decisioni sfavorevoli rese nel primo grado, in particolare quella assunta dal giudice di pace in favore del [redacted], ma semplicemente rappresenta la manifestazione dell'intento del concessionario di differire nel tempo l'esecuzione dei singoli giudizi in



funzione di prevedibili statuizione dell'autorità politica, quali in effetti prevedibili sulla scorta della fondamentale decisione della Corte costituzionale numero 238 del 2009, sulla quale s'impenna tutto il contenzioso relativo al recupero dell'IVA sulla TIA. Decisione che obiettivamente poneva un delicato problema contabile al Legislatore perché ponesse mano alla questione, nel momento in cui per effetto della decisione del Giudice costituzionale ci si doveva necessariamente rappresentare il problema di dove potessero essere reperite risorse finanziarie per tutti i possibili rimborsi.

Neppure hanno valenza confessoria o di acquiescenza le successive conciliazioni stipulate dopo le decisioni di primo grado favorevoli ad alcuni utenti: anche in questo caso, non compare alcun riconoscimento delle fondatezza della tesi contraria all'assoggettabilità ad IVA, ma semplicemente l'Azienda mirava a contenere i costi di un contenzioso prolungato ed incerto con una scelta di tipo transattivo, che la impegnava solo nelle singole vicende giudiziarie in tal modo definite.

Quale generale introduzione per gli ulteriori rilievi sulla compatibilità dell'impugnazione di AMIU rispetto al giudizio di equità, va premesso che ad avviso dello scrivente la disposizione dell'articolo 113 c.p.c., da applicarsi unitamente al successivo 339, non può essere letta nel senso che costituiscono decisioni di equità "tout court" tutte le sentenze in cui i valori controversi siano inferiori alle soglie economiche ivi contemplate, quando la decisione di primo grado non sia stata assunta per l'appunto in via di equità.

In altri termini, ad avviso dello scrivente la disposizione in esame facoltizza il giudice di pace a decidere secondo equità, anche quando richiesto di pronuncia in diritto, quando i valori controversi siano inferiori ai limiti noti. Tuttavia quando la decisione finale non faccia ricorso a tale fonte regolatrice del rapporto ma affronti le questioni processuali e sostanziali secondo diritto, non si vede perché debba procedersi ad un appello "limitato" nei motivi.

Davvero emblematico pare l'odierno caso, in cui nessuna statuizione è dettata dall'equità, ma da una rigorosa ricostruzione in diritto degli istituti tributari e della normativa fiscale: potrebbe dirsi (e senza voler evocare ascendenze kelseniane) in termini di "puro diritto", senza alcuna contaminazione equitativa.

In ogni caso, puntuali sono le obiezioni che vengono dalla difesa dell'appellante a questo tipo di eccezioni, dal momento che sono stati



prospettati motivi di impugnazione (il quarto ed il quinto) che riguardano i principi regolatori dell'imposizione indiretta nonché fatta valere la compatibilità comunitaria tra la controprestazione pecuniaria a carico dell'utente per la raccolta dei rifiuti, e l'imposizione indiretta secondo i dettami della Direttiva di settore n. 112 del 2006.

Nel secondo motivo di impugnazione, AMIU contesta la carenza di motivazione della sentenza di prime cure. Addebito infondato, sol che si consideri che la decisione del Giudice di Pace, pur non scendendo all'esame di tutte le fonti impositive menzionate dall'Azienda, è assai chiara nei richiami a quell'autorevole insegnamento, che fa discendere dalla natura tributaria della TIA1 la non assoggettabilità ad IVA: dunque è "completa" sul piano motivazionale.

Sul versante preliminare, la contestazione inerente la prescrizione (terzo motivo di doglianza) prospettata sempre da AMIU non può assestarsi per la ragione che, come spiegato parlando della giurisdizione, non si discute il rapporto tributario diretto tra ente impositore e soggetto passivo dell'IVA, ma sono controversi i presupposti della rivalsa. Ove questi non ricorrano, la normale azione restitutoria per l'indebito non può che avere termine di prescrizione decennale, esattamente come osservato dalla difesa con puntuale richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione 19.6.2008 n. 16612.

Fatte queste premesse di carattere processuale, è possibile passare al cuore dell'odierno contenzioso affrontando la fondamentale questione controversa che si riferiva in esordio: l'applicabilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto alla tariffa di igiene ambientale fatta pagare all'utente dall'AMIU quale concessionaria del Comune di Genova per lo smaltimento rifiuti.

Vi è da considerare in proposito, per quanto non se ne parli più di tanto nelle difese delle parti, che data l'epoca di riscossione di tale voce, ci si riferisca unicamente alla cosiddetta TIA1 ("Tariffa di Igiene Ambientale") introdotta dal *Decreto Ronchi* (d.lgs. 22 del 1997), in quanto prorogata nella sua applicazione fino all'epoca di causa per la mancanza di disposizioni attuative relative alla cd. TIA2 ("Tariffa Integrata Ambientale"), introdotta invece dal Codice dell'Ambiente dato con d.p.r. 152 del 2006.

Il perno argomentativo della tesi negativa del , e dei diversi altri utenti che hanno già reagito in primo grado alla rivalsa IVA



nell'ambito di ricorsi collettivi per recuperare l'imposta indiretta del 10% sulla predetta Tariffa, è che la natura tributaria della TIA e l'assenza di specifiche disposizioni contemplanti l'assoggettabilità di quest'ultima ad IVA determinano l'inesistenza di alcun diritto a rivalsa del concessionario a carico dell'utente.

Queste tesi risultano sviluppate con particolare incisività in due fondamentali pronunce che la difesa richiama frequentemente con diffuse citazioni anche testuali: la decisione nr. 238 del 2009 della Corte costituzionale e la sentenza nr. 3756 del 2012 della Corte di cassazione.

Ritiene lo scrivente di non poter concordare con tale indirizzo, malgrado l'autorevolezza dei decidenti e l'indubbio pregio di alcuni passaggi motivazionali di tale pronunce, per un triplice ordine di ragioni, le quali assorbono le prospettazioni dell'appellante di seguito riferite secondo un ordine non esattamente sovrapponibile ai motivi di gravame, ma che di essi tengono debito conto.

In primo luogo, deve essere riconsiderata la natura organizzativo-professionale (*ergo*, imprenditoriale) del servizio prestato e quella dell'emolumento che costituisce "controprestazione" per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

In secondo luogo, anche significativi spunti di natura tributaria relativi ad accertamento e riscossione della TIA non elidono la natura di servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti, per il quale è possibile una lettura "comunitariamente orientata" che senza meno riconosce la compatibilità tra Tariffa ed IVA.

*Last, but not least:* ricorre una compiuta disciplina normativa che per l'appunto assoggetta all'IVA il corrispettivo/tariffa/tributo/tassa percepito per la gestione dello smaltimento dei rifiuti dapprima dai Comuni e, nella particolare situazione genovese, dall'azienda a partecipazione comunale che tale servizio svolge in regime di concessione monopolistica.

Per quanto concerne *il tipo* di attività disimpegnata dal concessionario comunale, la ricostruzione storico normativa contenuta nella sentenza numero 238/09 sull'evoluzione dei compensi/tributi nel tempo riscossi dalle pubbliche amministrazioni per questo tipo di attività è estremamente puntuale e la conclusione finale, secondo cui la TIA1 è parente prossima dell'ex TARSU e quindi partecipa della natura



tributaria di quest'ultima, è indubbiamente suggestiva: ma non decisiva rispetto allo specifico oggetto del contendere.

Al riguardo lo scrivente si permette in primo luogo di sommessamente dissentire dalla conclusione un po' perentoria del Giudice delle leggi sulla natura esclusivamente tributaria della TIA, dal momento che l'esistenza di poteri di accertamento, positivi e sanzionatori "parafiscali" non esclude il fatto che ci si trovi di fronte a somme che vengono determinate in funzione dei costi di un determinato servizio pubblico, sia nella dimensione diretta che in quella indiretta.

Come in molti contratti imposti per legge, con una semplificazione di tipo tariffario viene determinato un "costo politico" del servizio che deve tenere conto non solo della materiale raccolta e conferimento di rifiuti ma anche della predisposizione di tutte le strutture logistiche ed industriali per lo smaltimento, il cui onere viene ripartito poi in base a presunzioni di produzione di determinate quantità di rifiuti in funzione del tipo di utente: privato, imprenditore gestore di servizi.

Fatta eccezione per i casi in cui la TIA venga riscossa senza che lo specifico insediamento determini alcun rifiuto (un'eccezione piuttosto rara), vi è quindi da dire che nella stragrande maggioranza dei casi siamo in presenza di un vero "corrispettivo" per quanto determinato con indici forfettari. Per cui non stupisce che nella più recente evoluzione della normativa il legislatore della TIA2 parli senza mezzi termini – all'art. 238 del T.U. Ambientale - di "corrispettivo di servizio", con ciò semplificando l'onere argomentativo di chi sia convinto dell'assoggettabilità ad Iva del compenso di smaltimento dei rifiuti.

L'etichetta "tributaria o "privatistica" annessa alle somme che AMIU incamera per lo smaltimento dei rifiuti non deve far perdere di vista che si sta parlando comunque di un'attività di "servizio pubblico" che ha chiare caratteristiche di imprenditorialità.

Pur se taluni momenti dell'accertamento e della riscossione della TIA1 partecipano di procedure tipiche dell'imposizione tributaria, non per questo la gestione dei rifiuti cessa di essere un'attività che potrebbe essere tranquillamente svolta in regime assolutamente privatistico per le sue caratteristiche "ontologiche". Infatti ci si trova sostanzialmente di fronte ad un appalto di servizi imposto al privato proprietario per ragioni di igiene e sanità urbana e svolto da imprenditore monopolista, e non certo di fronte a manifestazioni di funzioni pubbliche espressione di diretta sovranità statale o degli enti pubblici.



La *controprova* è relativamente semplice: annullando mentalmente tutta la complessa attività materiale ed organizzativa che svolge l'Azienda comunale, al privato non resterebbe altra possibilità, per far ritirare e smaltire i rifiuti prodotti, che avvalersi di un appalto privato.

Sottolineare la debenza della TIA anche in caso di mancata produzione di rifiuti da parte di un insediamento (ipotesi di ben raro riscontro); ovvero attribuire significato decisivo per la qualificazione del compenso all'attribuzione pro-quota agli utenti dei costi di rimozione dei rifiuti di provenienza ignota, e da tali elementi far discendere la natura esclusivamente tributaria della Tariffa, pare allo scrivente un approccio ermeneutico riduttivo che valorizza oltre misura le eccezioni, rispetto a quella che è "la sostanza" del servizio reso. Ma non può far dimenticare che, senza tale servizio comunale, gli utenti dovrebbero alternativamente ricorrere al sistema delle imprese per liberarsi dei rifiuti domestici e non.

Non è dunque un caso che, agli albori della gestione dei rifiuti, quando questo veniva gestito mediante la raccolta "porta a porta" (con una capillarità degna di essere ripresa in considerazione perché, quanto meno, renderebbe ben più efficace la raccolta differenziata), tale gestione venisse svolta in un ambito sicuramente privatistico mediante un rapporto di servizio svolto dal Comune con suoi mezzi e aziende.

La qualificazione sicuramente privatistica del rapporto intercorrente tra l'amministrazione civica ed i privati per effetto della "fonte primigenia" istitutiva del servizio di raccolta, cioè il Regio Decreto 14.9.1931 n. 1775 (si rinvia alla precisa ricostruzione storico-normativa contenuta nel paragrafo 6 della citata sentenza numero 238 della Corte costituzionale) risulta di sicura utilità anche ai fini dell'odierna decisione, perché da tale descrizione dell'attività in origine svolta dal Comune si possono desumere argomenti testuali e storici per sottolineare la fortissima e prevalente componente di "servizio pubblico" insita nella gestione del ciclo urbano dei rifiuti.

Non è il caso di seguire ulteriormente il percorso ricostruttivo della Corte lungo il sentiero che si snoda dal Decreto del 1931 fino al più recente Codice dell'Ambiente – che parla esplicitamente all'art. 238 di "corrispettivo" per qualificare il compenso dell'utente al concessionario - per dire che anche sul terreno organizzativo ben poco è cambiato nella sostanza. Infatti, come non è cambiato il genere di attività svolte per lo smaltimento dei rifiuti ad onta delle diverse qualificazioni dei corrispettivi percepiti, così spesso non sono neppure cambiate le persone





fisiche che seguivano tale settore, salvo il normale turn-over degli addetti, in quanto l'ex azienda comunale "Nettezza Urbana" attraverso una complessa serie di passaggi amministrativi e societari è diventata l'odierna *holding* AMIU GENOVA SpA, a totale partecipazione comunale, che al momento gestisce in città il comparto in esame.

A conclusione dell'illustrazione di questo primo motivo di convincimento, che si ricollega al quarto motivo di impugnazione, può apparire singolare la vicenda qualificativa in esame. Come in certi brani musicali, il tema di esordio e la conclusione del pezzo si ripetono: la configurazione di esordio di questo servizio comunale nel 1931 e la sua ultima qualificazione normativa nell'ambito del regime della TIA2 dopo il 2006 sembrano trovare un significativo momento di convergenza recuperando la prevalente dimensione imprenditorial-privatistica della gestione del servizio, pur nel contesto di indubbi interessi di rango primario come quello della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini (da cui, il rapporto di concessione): nella misura in cui anche lessicalmente si parla di corrispettivi dovuti dagli utenti privati e quindi si valorizza questo tipo di matrice *privatistica e di servizio*, rispetto ad una dimensione che ponga la sordina sulla dimensione del servizio ed esalti invece la valenza unilateral-fiscale dell'accertamento e riscossione.

Dunque la preliminare indagine, condotta sulla dimensione "ontologica" dell'attività svolta, fa emergere un servizio pubblico gestito da un imprenditore (partecipato dal Comune), concessionario del servizio, che *fattura* all'utenza i costi del servizio tenendo conto degli investimenti necessari per gestire il ciclo integrato della raccolta rifiuti. Un imprenditore che gestisce quindi un servizio pubblico, non diversamente da quanto fanno altri concessionari comunali e pubblici che somministrano beni di non inferiore utilità come ad es. l'acqua potabile o l'energia elettrica: addebitando l'IVA sulle loro prestazioni e cessioni.

Il secondo argomento da prendere in considerazione, corrispondente al quinto motivo di impugnazione, è la compatibilità comunitaria del "sistema TIA" dal punto di vista dell'imposizione indiretta: profilo sul quale le pagine 14 e ss. della comparsa conclusionale di AMIU (paragrafo 6) paiono davvero illuminanti e persuasive.

La prevalente natura di prestazione di servizio con caratteri di imprenditorialità di questo tipo di attività, pur se resa da concessionari pubblici con profili "paratributari" inerenti accertamento, riscossione,



contenzioso, convince infatti della piena compatibilità con le regole comunitarie sull'imposta sul valore aggiunto.

La diversità tra i moduli organizzativi delle diverse realtà aziendali impegnate sul territorio dell'Unione in questo genere di attività comporta l'adozione di una terminologia necessariamente elastica per ricomprendere e tenere conto di tutte le specifiche differenze organizzative da Paese a Paese membro. Certo è che nella direttiva comunitaria il presupposto impositivo dell'IVA ruota intorno alle nozioni di *impresa* e di *servizio*, che si ritengono applicabili anche allorché un'attività economica sia svolta da un soggetto pubblico o di emanazione pubblica, quando però quest'ultima attività non si estrinsechi nell'esercizio di poteri autoritativi sovrani: questo pare il *senso normativo* dell'art. 2 della Direttiva 112 del 2006.

Pertanto, come in tesi di AMIU, l'esclusione dalla base imponibile dell'IVA dei tributi, per quanto dispone la Direttiva in esame, si riferisce a quelle voci che abbiano esatta ed esclusiva valenza impositiva e, in tal senso, rappresentino una manifestazione della potestà tributaria pubblica ai fini del finanziamento dello Stato nelle sue diverse articolazioni.

La giurisprudenza comunitaria che si è espressa al riguardo non ha riconosciuto tale esclusione in caso di servizi resi da amministrazioni pubbliche direttamente o mediante loro organizzazioni professionali in tutti quei contesti, in cui “prestazioni di servizio effettuate a titolo oneroso”, a prescindere da profili pubblicistici nella disciplina del servizio, diano luogo a “controprestazioni” (pecuniarie).

Da tale angolo visuale, appare veramente emblematica la decisione della Corte di Giustizia (sentenza 12.9.2007 in c. C-267/97), in cui è stato ritenuto assoggettabile ad IVA il pedaggio autostradale in Francia: del quale è stata peraltro a chiare lettere riconosciuta la natura di prelievo fiscale.

Non è dunque dato di intendere perché vi dovrebbe essere alcuna differenza tra il concessionario comunale che somministra l'acqua potabile, che pacificamente addebita l'IVA nelle bollette/fatture che emette nei confronti della propria clientela, ed il concessionario che organizza il servizio di raccolta dei rifiuti: quando anche nel primo tipo di rapporto vi sono corrispettivi che in qualche misura prescindono dai consumi effettivi e dimensionamento dei corrispettivi stessi in base ai costi generali di impianto, esattamente come per la TIA.



La terza fondamentale ragione per la quale va accolta l'impugnazione – argomento realmente decisivo e da solo sufficiente a confutare tutte le obiezioni che muovono dall'appellato – è che in realtà ricorrono positive fonti normative che disciplinano l'imposizione IVA per la TIA1.

Dice in proposito la Corte di cassazione nella sentenza numero 3756 del 2012, riprendendo e sintetizzando il paragrafo 7 della citata decisione del giudice delle leggi:

"..  
*In base a codesti principi, stante la mancanza – ripetesi - di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"), deve essere confermata la statuizione di cui all'impugnata sentenza [che aveva escluso l'applicazione dell'IVA sulla TIA].*

Ora, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle difese, lo scrivente ha provveduto al recupero delle fonti normative da cui deriverebbe l'obbligo impositivo in esame e si è convinto, dall'esame della successione nel tempo delle varie disposizioni, che in effetti vi sia una disposizione normativa di rango primario che prevede l'assoggettabilità ad IVA della TIA: essa è la voce numero 127 *sexiesdecies* della tabella A allegata al decreto Iva, nel testo introdotto con decreto legge n. 557 del 1993 (convertito con la L. 26.2.1994 n. 133) nel d.p.r. 633/72.

È il caso, per evitare richiami generici, di riprodurre per intero le disposizioni che hanno rilievo nella fattispecie, muovendo dalla legge IVA e concludendo con le modifiche delle aliquote introdotte per questo servizio e con le norme regolamentari sono state emesse per quanto riguardava la fatturazione.

Questo è il quadro di riferimento:

PARTE I: D.P.R. IVA (n. 633 del 1972 e s.m.i.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

*Operazioni imponibili*

*1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.*

Articolo 3



#### *Prestazioni di servizi*

1. *Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.*
2. *Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:*
  - 1) *le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;*
  - 2) *le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;*
  - 3) *i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;*
  - 4) *le somministrazioni di alimenti e bevande;*
  - 5) *le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.*
- 3....
4. *Non sono considerate prestazioni di servizi:*

...

#### *Articolo 4*

##### *Esercizio di imprese*

1. *Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.*
2. *Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:*
  - 1) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società ..*
  - 2) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.*

#### *Articolo 74*

##### *Disposizioni relative a particolari settori*

1. *In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:*
  - a) *per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;*
  - b) *per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico...*
  - d) *per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;*
  - e) *per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;*

*e-bis) abrogata*

2. *Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.*
3. *Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.*
4. *Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente...*
5. *Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.*
6. *Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti...*
7. *abrogato*
8. *Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.*



9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei

10. Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.

11. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II..

12. abrogato

13. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

#### **PARTE II: Art. 4 co. 1 n. 7 d.L. 557 del 1993.**

*Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni*

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

Decreto legge 557 del 1993, art. 4.1 n. 7:

7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) e' aggiunto il seguente numero: "127-sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto."

#### **Parte III: TABELLA A) All. 1 al DPR 633/72**

**BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%**

1) Cavalli...

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

Richiami:

Decreto Legislativo 5.2.97 n. 22

ART. 6

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

ART. 7

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D.

#### **PARTE IV: MINISTERO DELLE FINANZE**

**DECRETO 24 ottobre 2000, n.370**

Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;



*Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtù del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonché il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione può essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;*

*Visto l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede e disciplina la procedura di rettifica della fatturazione;*

*Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che autorizza il Ministro delle finanze a determinare con propri decreti le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili;*

*Visto l'articolo 74, quarto comma, prima parte, a norma del quale gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente;*

*Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;*

*Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Visto l'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

*Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà conferitagli dai suddetti articoli per determinare particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili, all'esercizio di lampade votive nei cimiteri, alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di fognatura e depurazione;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, n. 215/99;*

*Considerata l'esigenza di disciplinare l'emissione di note di variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni in presenza di conguagli di consumi, errori o altre tipologie di regolarizzazioni contabili;*

*Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;*

*A d o t t a*  
*il seguente regolamento:*

#### **Art. 1.**

##### **Fatturazione delle operazioni**

1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, potrà essere sostituita da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni delle posizioni contrattuali.

2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta relativa per detto servizio di fognatura e depurazione.

3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre



alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.

**PARTE V: Art. 6 co. 13 L. 133 del 1999**

13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e rimosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e rimosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**PARTE VI: Art. 238 T.U. 152 del 2006**

238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(l'art. 14, comma 33, della legge n. 122 del 2010, ha disposto che le disposizioni di questo articolo «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria»)

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

Dall'esame immediato dei provvedimenti in esame si desume quindi che l'aliquota del 10%, applicabile sulle somme dovute dagli utenti per usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, nasce testualmente nel 1993 con l'inclusione nella "tariffa IVA" della voce numero 127 *sexiesdecies* che, in forza dei richiami alla legge Ronchi prima e dal Testo unico ambientale oggi, palesemente riguarda le attività svolte dai concessionari che gestiscono il ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti.

In epoca di qualche anno successiva all'introduzione di questa voce, la norma regolamentare dell'articolo 1 del decreto ministeriale 370 del 2000 ha previsto modalità semplificate per la fatturazione delle somme da richiedersi da parte dei gestori, con ciò ribadendo implicitamente la addebitabilità dell'imposta sul valore aggiunto per questo genere di prestazioni fornite alla cittadinanza.



Un argomento "a contrario" di segno negativo rispetto tale conclusione non può essere costituito dall'articolo 6 della legge 133 del 1999, che a tutto concedere può solo aver introdotto un'esenzione per le attività di smaltimento dei rifiuti anteriori al 31 dicembre 1998.

La difesa dell'appellato prende ovviamente posizione anche con riferimento alla tesi principale di AMIU circa l'esistenza nell'ordinamento di disposizioni positive che prevedono l'assoggettabilità ad IVA della TIA e sostiene che la voce 127 *sexiesdecies* non si applicherebbe nel rapporto finale tra il concessionario del servizio comunale e l'utente finale, ma esclusivamente per quei soggetti imprenditoriali intermedi che gestiscono le attività menzionate negli ultimi commi dell'articolo 74 della legge Iva.

Ora, si conviene con la difesa che le modalità un pò *sincopate* con cui è stata introdotta l'imposizione indiretta sulla TIA destino qualche perplessità perché il decreto legge del 1993 si è limitato ad inserire la voce tariffaria in calce alle tabelle delle aliquote IVA mentre per altri servizi pubblici vi è una organica e compiuta esplicitazione del presupposto tributario in articoli contenuti nel corpo del decreto 633/72, che costituiscono specificazione delle fondamentali definizioni di "cessioni di beni" e "prestazione di servizi" di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.r. 633/72.

Ciò non toglie che un compiuto disegno normativo vi sia a livello di legislazione primaria, con il debito completamento sul terreno regolamentare attraverso le disposizioni del decreto ministeriale che semplifica la fatturazione della TIA agli utenti ed in proposito si deve considerare un'obiezione a questa lettura riduttiva delle fonti normative, che non si coglie esplicitamente nelle difese di AMIU.

Ed infatti, se gli unici soggetti tenuti a corrispondere all'erario l'IVA su specifiche porzioni e fasi della gestione integrata dei rifiuti sono in pratica gli appaltatori o subappaltatori aventi causa dal concessionario comunale, a fronte di manipolazioni, conferimenti e trattamenti intermedi nella catena dello smaltimento, il risultato finale sarebbe una gratuita beneficenza fatta dallo Stato, visto che in tal modo il concessionario finale - nella dimensione comunale genovese, AMIU - avrebbe diritto a rimborsi trimestrali dell'IVA a fronte delle prestazioni intermedie a lui fornite da queste imprese collaboratrici. Quindi, nella tesi dell'appellato e secondo questo tipo di impostazione, AMIU sarebbe





sempre e solo creditrice di IVA mentre non dovrebbe mai versare nulla all'Erario, visto che non potrebbe addebitare detta imposta ai suoi clienti.

Per queste ragioni, pertanto, l'autorevole insegnamento tratto delle due decisioni richiamate dalla parte appellata non può essere condiviso nelle sue conclusioni finali anche perché, né nella sentenza 238 del 2009, né nella sentenza 3756 di epoca più recente, l'assunto circa l'inesistenza di fonti normative che avrebbero introdotto l'obbligazione tributaria in esame pare confrontarsi testualmente con i riferimenti normativi che si sono sopra delineati e riferiti.

Non paiono ricorrere estremi di irragionevolezza nella disciplina impositiva come sopra ricostruita, da sottoporre al vaglio del Giudice delle leggi: è semmai vero il contrario, rispetto alla posizione di altri concessionari di servizi pubblici, rispetto ai quali si porrebbe un concreto problema di parità di trattamento. Né si ravvisano gli estremi per sollecitare una pronuncia pregiudiziale della Corte comunitaria, la quale nel caso del pedaggio autostradale francese sopra richiamato ha dato chiare indicazioni sui limiti impositivi per l'IVA nei casi in cui l'imposta acceda ad un'attività ontologicamente riconducibile al *genus* di "servizio pubblico".

Sulla scorta di tutte le considerazioni esposte, si ritiene quindi meritevole di accoglimento l'appello dell'AMIU, con conseguente reiezione della domanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito interposta dal \_\_\_\_\_, al quale non dovranno essere perciò restituiti gli € 80,27 rappresentanti il totale della rivalsa IVA da lui corrisposta ad AMIU per la raccolta dei rifiuti nel periodo considerato 2006-2009.

Quanto alle spese di lite, la reiezione dei motivi di impugnazione di natura processuale; la complessità della materia e l'esistenza di precedenti di segno contrario nella giurisprudenza di legittimità, anche in epoca recente, sono ragioni ampiamente sufficienti a determinare la totale compensazione delle stesse.

*P.Q.M.*

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello interposto, respinge la domanda di ripetizione dell'indebito e di restituzione dell'Iva corrisposta sulle somme versate dal \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_



saldo della tariffa di igiene ambientale da lui pagata ad AMIU negli anni 2006-2009.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Genova, 5 gennaio 2013

Il Giudice U.

Dr. Roberto BRACCIALINI

